

## **STATUTO**

### **ISIDORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI LAVORO**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN LARGO I MAGGIO 1

Numero REA: MN - 242924

Codice fiscale: 02321120202

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: STATO DI INSOLVENZA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 28-06-2012 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALLEGATO B) ALL'ATTO  
IL N. REPERTORIO 26335  
IL N. RACCOLTA 8701

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

##### Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata

"ISIDORA Società Cooperativa Sociale di Lavoro"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2519 Codice Civile.

La Cooperativa ha sede principale in Comune di Mantova

L'Organo Amministrativo potrà costituire ulteriori sedi secondarie, succursali, agenzie e Rappresentanze in Italia ed all'estero.

##### Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.

### TITOLO II

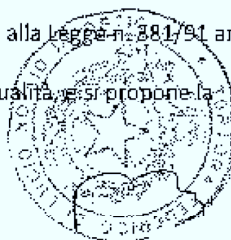
#### SCOPO - OGGETTO

##### Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n. 381/91 art.1

lett. "B", ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la



gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, ambientali e turistici di cui al successivo articolo 4.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possano essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statutarî eventualmente emanati ai sensi dell'art. 40.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su determinazione dell'Organo Amministrativo.

#### Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, attività lavorative e produttive diverse – commerciali, industriali, agricole, imprenditoriali e/o di servizi, nonché attività formative, educative e sociali, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, di cui al dettato della Legge n.381/1991 art.1. In relazione a ciò la Cooperativa nel perseguimento dello scopo mutualistico come oggetto può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi attività di cui alla lettera B) dell'art.1 della Legge 381/1991 tra cui:

gestione di una attività di ristorazione, mensa, preparazione e confezionamento di pasti e cucina anche da asporto rivolta ai bambini delle scuole frequentanti le mense scolastiche del Comune e del distretto di competenza, ad anziani autosufficienti e non, lavoratori, pubblico interessato, comunità, grup

pi e collettività;

gestione di un ostello/casa vacanze per turismo informale, giovanile e religioso,

convenzionato con gruppi organizzati e non;

gestione del percorso didattico naturalistico sugli stradelli vicinali dell'antico

alveo de Mincio, ripristinati e riconsegnati all'uso collettivo, della Seroia

Marchionale al Ponte romanico del Navazzone sul torrente Osone nuovo,

verso il Santuario delle Grazie di Curtatone con particolare attenzione al turismo scolastico,

collettivo, di gruppo, ambientalistico, naturalistico e ludico;

servizio di dog sitter e custodia animali;

gestione di orti sociali e solidali per la produzione di frutta, verdura e prodotti agricoli e

l'allevamento di prodotti ittici.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente

in conto proprio o per conto di terzi, anche attività che, sempre in virtù del dispositivo di cui alla

lettera B) dell'art.1 della Legge 381/1991, vantano il fine di realizzare l'integrazione lavorativa di

persone socialmente svantaggiate ed in particolare:

- attività e servizi di riabilitazione ;

- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

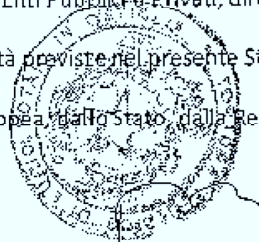
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

- attività di formazione e consulenza;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.L., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli



*Handwritten signature*

enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione .

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati alle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Società, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, potrà esercitare attività di cui all'art. 1 della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 e comunque per le quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normativa specifica.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale.

### TITOLO III

#### SOCI

##### Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono

lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Sono altresì ammessi in qualità di soci della cooperativa persone giuridiche anche non riconosciute, come associazioni di volontariato onlus, iscritte ai registri regionali del volontariato, della solidarietà sociale e familiare e delle pari opportunità.

L'Organo Amministrativo redigerà apposito regolamento interno individuando specifici settori di intervento in funzione delle attività intraprese e deliberate dall'assemblea nei quali iscrivere i singoli soci, compresi quelli di cui ai successivi articoli 6 e 16, in funzione degli specifici titoli posseduti e delle



disponibilità offerte formulando una graduatoria soggetta a revisione annua  
e convalidata dal Collegio Sindacale.

#### Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo  
domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale  
e recapito;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei  
requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà c  
omunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato  
dalla legge.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece  
dente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe  
renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an  
notata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di  
rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministra  
tivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta)  
giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere il riesame dell'istanza all'assemblea  
ai sensi dell'art. 2528 Codice Civile. Contro le decisioni dell'Assemblea il Consiglio di  
Amministrazione può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 40 del presente Statuto.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa  
allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al  
l'ammissione di nuovi soci.

#### Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
  - il capitale sottoscritto;
  - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura determinata dall'Organo Amministrativo;
  - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;
- c) osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla



Cooperativa.

**Art. 8 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

**Art. 9 (Recesso del socio)**

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre Mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve fare dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve

di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

**Art. 10 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate da gli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o che non abbia partecipato senza giustificato motivo, da valutarsi ai sensi dell'art. 40, per tre volte consecutive alle assemblee;

- d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente di retti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deliberazione dell'Organo amministrativo;

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

#### Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 22, comma

4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella



misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti

od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro

i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà

Devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile

La Cooperativa può compensare con il debito derivante da penali, ove previste da

Apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite

Anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei

conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

##### SOCI SOVVENTORI

**Art.15 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al TITOLO III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della

Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

**Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I conferimenti rappresentati da risorse periodiche, saranno valutati su base annuale.

I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

#### Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dagli accantonamenti di utili di esercizio a ciò destinati.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e questo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio

l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,

il socio potrà vendere a chiunque.



#### Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al detentore delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni, che sia socio cooperatore spetta un voto plurimo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 della Legge n.59/92, secondo un rapporto proporzionale al rapporto tra il capitale sociale ed il valore delle azioni possedute con arrotondamento all'unità superiore e nei limiti di un decimo dei voti di ciascuna assemblea generale.

Il socio sovventore persona giuridica nella domanda di ammissione, sotto scritta dal legale rappresentante, indica la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

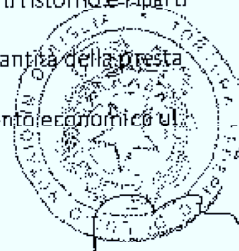
d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 21 (Ristorno)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ul-



teriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

#### Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
- e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 20.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

#### TITOLO VI

## RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

### Art. 23 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

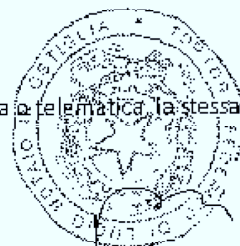
- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 del Sindaco e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le deliberazioni di cui all'art.18 dello Statuto;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritte o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d), e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.25.

Art.24 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto).

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o telematica, la stessa



potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un

apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

1. l'argomento oggetto della decisione;
2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
3. l'indicazione dei soci consenzienti;
4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
5. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti trasmessi.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto o telematico dovrà essere

redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà esser trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art.18 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci votanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### Art. 25 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) ed f) del precedente art. 23 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i so

ci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

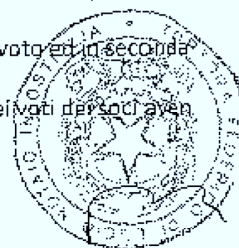
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee separate ai sensi degli art. 2540 e 2541 Codice Civile.

#### Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Pertanto, nei casi previsti dalle lettere d), e) ed f) dell'art. 23 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi



ti diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

#### Art. 27 (Elezioni cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### Art. 28 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Si applica il secondo comma dell'art.2539 Codice civile.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### Art. 30 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato determinando poteri e funzioni e stabilendone il compenso.

L'Organo amministrativo rimane in carica fino a revoca.

#### Art. 31 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati



potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

#### Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via telematica con un preavviso di 24 (ventiquattro)-ore.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica

devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, saranno determinati contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo in funzione delle attività gestite. L'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale determina il compenso dovuto a gli Amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.

#### Art. 35 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al suo interno un Comitato Esecutivo composto da due o più consiglieri, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato, nei limiti della delega ricevuta, potrà compiere gli atti che riterrà urgenti, con obbligo di ratifica alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 36 (Collegio sindacale)



*Handwritten signature*

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

Possono essere nominati Sindaci soci e non soci, ma non soci sovventori.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Organo amministrativo nella riunione successiva alla loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale svolge i seguenti incarichi:

- vigila affinché venga osservata la Legge e lo Statuto;
- siano rispettati i principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ed il concreto funzionamento della stessa.

Ove non siano presenti le figure professionali previste dalla legge per il controllo contabile, l'Organo amministratore affiderà l'incarico ad un revisore iscritto nel Registro dei revisori contabili.

## TITOLO VII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

#### Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente

rivalutati;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 22, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

#### -TITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

##### Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Le regole applicative dei regolamenti statutarî e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Amministrativo con propri regolamenti interni.

##### Art. 40 (Clausola di conciliazione - Arbitrato)

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere oggetto di un tentativo di preliminare conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Mantova, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. D.Lgs. 5/2003.



Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto sarà composta mediante arbitrato rituale di diritto, secondo il regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Mantova, da un collegio di tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale stessa.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

In tutti i casi in cui la controversia attenga all'impugnazione di un provvedimento societario il ricorso alle procedure previste deve essere esperito a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione o, comunque, di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere appro-

vate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 22, comma 4, lett c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società

Cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

La prima nomina di tutti gli organi sociali e delle rispettive cariche e mansioni viene effettuata dall'assemblea nell'atto costitutivo.

